



**ALLEGATO alla deliberazione
consiliare n. del 08.04.2014**

COMUNE DI PREGANZIOL

*Regolamento comunale per l'apertura di sale giochi ai sensi artt.
86 e 110, comma 6, del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza*

INDICE GENERALE

Ambito di applicazione

Obiettivi

CAPO I - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Normativa di riferimento

Art. 3 - Definizioni

CAPO II - SALE GIOCHI

Art. 4 - Adempimenti amministrativi

Art. 5 - Procedimento autorizzativo

Art. 6 - Caratteristiche dei locali e spazi pertinenziali

Art. 7 - Prescrizioni d'esercizio

Art. 8 - Attività complementari

Art. 9 - Orari

CAPO III - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

Art. 10 - Esercizio del gioco lecito in esercizi commerciali e circoli privati non autorizzati alla somministrazione ed altri esercizi

Art. 11 - Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio del gioco lecito

CAPO IV – NORME FINALI

Art. 12 - Sanzioni e provvedimenti di inibizione dell'attività

Art. 13 - Norme finali

Art. 14 - Entrata in vigore

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni *“potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*, e l'articolo 4, comma 4, della Legge n. 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che *“La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione”*.

2. Il presente regolamento disciplina i criteri di programmazione per l'insediamento e l'esercizio nel territorio comunale dell'attività di *“Sala giochi”* descritta dal combinato disposto degli artt. 86 e 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 e s.m.i..

3. Tali criteri di programmazione richiamano i principi dettati dall'articolo 8, comma 1 lettera h) del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, nonché esplicitati nelle recenti norme sulle liberalizzazioni – ed in particolare dall'articolo 31, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con codificazioni con la Legge n. 214/2011, dall'articolo 1 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni con la Legge n. 27/2012, e dall'articolo 12 del D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni con la Legge n. 35/2012 – che consentono al Comune di prevedere vincoli alla *“libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi”* ai fini della tutela *“[...] della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali”*.

OBIETTIVI

1. Il Comune, con il presente Regolamento, conseguentemente si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente urbano circostante, oltre che il corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco, che non porti a fenomeni di dipendenza.

2. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si uniformano pertanto ai seguenti principi:

- a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
- b) tutela della sicurezza urbana e dell'ambiente urbano, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
- c) semplificazione e trasparenza

CAPO I - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento da attuazione agli artt. 86 (licenza di pubblica sicurezza) e 110, comma 6 (sale giochi) del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 e s.m.i.
2. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 sono disciplinate dall'art.86, c. 1, del T.U.L.P.S. e s.m.i., dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e da tutte le altre norme disciplinanti la materia, nonché dal presente Regolamento.

Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli artt. 86, 88 e 110;
- Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
- L.R. n. 29/2007 "Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2010 "Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT di cui all'art.110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S.";
- Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici quantitativi per l'installazione e l'attivazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, c. 6, del T.U.L.P.S., nel rispetto della tipologia dei locali in relazione all'esclusività dell'attività di gioco esercitata e della estensione della superficie;

Art. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - *sala giochi*, il locale specificamente allestito per lo svolgimento del gioco lecito nel quale può essere anche prevista un'area dedicata ai giochi riservati ai minori;
 - *giochi leciti*: si considerano tali:
 1. i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);

2. gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S.;
- *giochi a distanza*: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, *internet* od altre reti telematiche;
- *esercizi già autorizzati o autorizzabili ad installare apparecchi da trattenimento*: sono quelli previsti dall'art. 86 del T.U.L.P.S.;
- *superficie di somministrazione*: l'area destinata ed attrezzata al consumo sul posto di alimenti e bevande da parte dell'utenza, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;
- *area separata*: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni.

CAPO II - SALE GIOCHI

Art. 4 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura, l'ampliamento o la riduzione della superficie e il trasferimento di sede nell'attività di *sala giochi* ai sensi dal combinato disposto degli artt. 86 e 110, c. 6, del T.U.L.P.S. è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile del Settore competente entro 60 giorni dalla data della domanda, salvo richiesta di integrazioni da parte dell'ufficio medesimo.

2. In caso di subingresso nell'attività di *sala giochi* senza previsione di modifiche ai locali, l'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di un'apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A., ai sensi art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. Il subingresso senza modifica ai locali non è assoggettato a quanto previsto al successivo art. 6 del presente Regolamento.

3. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, le istanze e le S.C.I.A. per le attività di cui al presente Regolamento devono essere presentate in modalità telematica al SUAP.

Art. 5 - PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. Il Responsabile del Settore competente rilascia l'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento o la riduzione della superficie o il trasferimento di sede dell'attività di *sala giochi* a fronte dell'istanza presentata dall'interessato, nel rispetto della normativa vigente, del presente Regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico-edilizia, compresa la conformità della destinazione d'uso dei locali, per la quale il vigente Piano degli Interventi richiede la destinazione d'uso direzionale.

2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Settore III - Servizio Attività Produttive e SUAPED reso disponibile sul sito www.comune.preganziol.tv.it.

3. La domanda – a pena di inammissibilità – deve contenere:

- le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società) e degli eventuali soci, i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
- le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 – attestanti il possesso dei requisiti morali da parte dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della Società e degli altri soci e/o soggetti assoggettati, nonché circa l'inesistenza di condizioni ostative “antimafia” a loro carico per l'esercizio dell'attività;
- dichiarazione circa l'ubicazione e dati catastali dei locali sede dell'attività, con indicazione della superficie destinata all'attività di sala giochi, di quella eventualmente destinata a somministrazione (se prevista), della superficie a servizi e della superficie destinata a parcheggi a servizio della clientela;
- idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale si evincono gli estremi del titolo edilizio e del certificato di agibilità, la conformità della destinazione d'uso richiesta (direzionale), il rispetto delle norme urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie, delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché il rispetto delle condizioni di cui al presente Regolamento;

4. La domanda deve essere debitamente sottoscritta a pena di nullità, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.

5. Nei casi di assenza di quanto sopra indicato, il responsabile del procedimento – nei termini di 10 giorni – dichiara l'inammissibilità dell'istanza, disponendone conseguentemente l'archiviazione.

6. L'istanza di autorizzazione deve essere corredata – a pena di improcedibilità – della seguente documentazione.

- a) una proposta di orario di apertura dell'attività
- b) idonea documentazione comprovante la disponibilità dei locali per l'attività di sala giochi;
- c) planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, indicante la destinazione e la superficie di ciascun locale e quella complessiva; dalla stessa si dovranno evincere le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, c. 6, del T.U.L.P.S., le eventuali aree dedicate ad altre tipologie di gioco (da esplicitare, qualora previste), le eventuali aree riservate ai fumatori, le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche, nonché dimostrative del rispetto delle condizioni – anche per quanto attiene ai parcheggi a servizio della clientela – fissate al successivo art. 6 del presente Regolamento;
- d) valutazione previsionale d'impatto acustico redatta ai sensi della normativa vigente, in materia di contenimento delle emissioni sonore, dimostrativa del rispetto dei limiti fissati dal vigente *Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose*, oppure dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante le condizioni di non superamento dei limiti rumore fissati dal richiamato *Regolamento*, per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 227/2011;
- e) dichiarazione attestante il rispetto della distanza di cui all'art. 6, c. 1, lettera a), del presente Regolamento;

- f) dichiarazione circa il rispetto del requisito di sorvegliabilità dei locali ai sensi dell'art.153 del R.D. n. 635/1940, nonché stabiliti dal D.M. n. 564/92;
- g) in caso di sale giochi con superficie superiore a mq. 500: relazione tecnica denominata "*Studio sugli impatti di traffico*" che verifichi quale sia l'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità del suo assorbimento;
- h) S.C.I.A. ai fini della prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 per i locali con capienza superiore a 100 persone.

7. Nei casi di irregolarità o incompletezza della documentazione presentata, il responsabile del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda interrompe i termini del procedimento, formalizzando la richiesta della documentazione mancante, necessaria per l'istruttoria; l'istanza diverrà procedibile solo dalla data di completa integrazione della documentazione così richiesta.

Art. 6 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI E SPAZI PERTINENZIALI

1. I locali delle sale giochi devono soddisfare le seguenti caratteristiche:

- a) **destinazione d'uso** richiesta è quella **direzionale**, specificatamente descritta all'art. 7 del Piano degli Interventi, inoltre è prescritta la collocazione di detta attività in unità immobiliari poste al piano terra;
- b) **distanza di mt. 500** da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio – assistenziale, nonché da luoghi di culto;
- c) gli eventuali accessi, per accedere ai parcheggi, dovranno rispettare le distanze dalle intersezioni stradali ai sensi art. 22 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.) ed ai sensi artt. 45 e 46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.);
- d) dotazione di **parcheggi privati a disposizione della clientela** in misura non inferiore al 150% della superficie lorda di pavimento dell'unità immobiliare, anche se presente l'attività complementare di somministrazione ex art. 9, c. 1, della L.R. del Veneto n. 29/2007; tra questi dovranno essere individuati anche i parcheggi per disabili, nel rispetto della specifica normativa. E' consentita l'eventuale monetizzazione delle superfici a parcheggio a servizio della clientela, così quantificate, nel limite del 20%.
- e) parte della superficie a parcheggi privati a disposizione della clientela dovrà essere destinata alla **sosta dei cicli e motocicli**, garantendo una superficie ad essa riservata pari ad almeno il 10% della superficie complessivamente dovuta;
- f) il locale sia dotato di **almeno n. 2 servizi igienici, separati per uomini e donne**, con antibagno attrezzato di lavandini, rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido ed asciugamani a perdere. Nel caso in cui la *sala giochi* abbia una superficie aperta al pubblico superiore a 150 metri quadrati è prescritto un ulteriore servizio igienico attrezzato per le persone con disabilità motoria. I servizi igienici dovranno essere provvisti d'aerazione naturale e/o artificiale ed in ogni caso dovrà essere garantito il requisito di accessibilità alle persone con disabilità motoria per almeno un servizio igienico;
- g) la previsione dell'attività complementare di somministrazione ex art. 9, c. 1, della L.R. n. 29/2007 è subordinata alla previsione – in ottemperanza alle specifiche norme igienico-sanitarie – di locali funzionali ed a servizio dell'attività medesima; in tal senso dovrà essere garantito un servizio igienico, completo di anti bagno ed idoneamente attrezzato, a servizio del personale, il quale non potrà essere individuato con riduzione dei servizi igienici a servizio della clientela descritti al precedente punto f);

- h) la *sala giochi* dovrà rispettare la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche e rispondere al requisito di “accessibilità”;
- i) dovrà essere garantita la sorvegliabilità dei locali ai sensi dell’art.153 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e ss.mm., nonché stabiliti dal D.M. n. 564/92;
- l) dovrà essere rispettata la normativa in materia di “impatto acustico” e dei limiti rumore fissati del vigente *Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose*.

2. La distanza di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo dovrà essere misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini tra loro.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del presente articolo sono a carico della ditta richiedente; per la loro realizzazione dovrà essere presentata preventivamente apposita planimetria, rappresentativa della segnaletica verticale ed orizzontale di progetto, la quale dovrà acquisire parere di conformità da parte dei competenti Servizi di Polizia Locale e Settore IV° - Servizio Lavori Pubblici, a verifica dei profili attinenti alla sicurezza ed alla viabilità.

4. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai fini della tutela della sicurezza urbana, dell’incolumità e della salute delle persone, il Responsabile di Settore, sentito anche il Sindaco quale Autorità locale di pubblica sicurezza, potrà stabilire, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infra-procedimentali di cui all’art. 11 della Legge n. 241/1990:

- a) l’adozione di particolari ulteriori accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- b) la riduzione del normale orario di apertura.

Art. 7 - PRESCRIZIONI D’ESERCIZIO

1. Nelle *sale giochi* l’offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l’installazione di apparecchi di cui all’art. 110, c. 6, del T.U.L.P.S..

2. Con riferimento ai congegni da intrattenimento installati per i quali non è vietato l’utilizzo ai minori, l’esercente è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli apparecchi medesimi ai minori in età di obbligo scolastico nelle ore mattutine dei giorni non festivi.

3. Altresì, con riferimento ai congegni di cui all’art. 110, c. 6, del T.U.L.P.S.:

- a) essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata rispetto ad altri giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- b) l’esercente deve prevedere idonea sorveglianza, al fine del rispetto del divieto di utilizzazione da parte dei minorenni;
- c) non possono essere installati in esercizi situati all’interno di luoghi di cura, scuole o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.

4. All’ingresso delle *sale giochi* e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, c. 6, del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all’esterno di ciascun apparecchio.

5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, cc. 6 e 7, del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.

6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiama il concetto di "gioco d'azzardo".

7. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro sono invitati ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici, fornendo anche i recapiti di associazioni che possono fornire assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

Art. 8 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI

1. Qualora all'interno dei locali autorizzati per l'esercizio di una sala giochi venga inserita un'attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande, si applicano le disposizioni previste dall'art. 9, c. 1 della L.R. n. 29/2007, nonché quelle riferite agli adempimenti di "registrazione sanitaria" ex art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004.

Art. 9 - ORARI

1. Per esigenze ed in funzione di tutela della collettività e al fine di garantire la sostenibilità sociale, il rispetto della quiete pubblica e dell'ordine pubblico, nonché la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, come espressamente richiamati dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il Sindaco – con propria ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" – determina, con valenza su tutto il territorio comunale, una fascia oraria di rispetto compresa tra le ore 2.00 e le ore 5.00 di chiusura delle attività di sala gioco.

2. Con le medesime motivazioni e per ragioni di interesse pubblico possono essere adottati dal Sindaco eventuali ulteriori provvedimenti che prevedano una fascia oraria di rispetto della chiusura dell'attività di *sala giochi* più ampia rispetto a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

3. Il Sindaco può, altresì, fissare puntuali esclusioni dall'applicazione delle limitazioni di orario in ordinanza, nonché concedere specifiche deroghe con protrazione dell'orario di chiusura per particolari periodi ed occasioni.

CAPO III - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

Art. 10 - ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO IN ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

1. L'esercizio del gioco negli esercizi commerciali o nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione o in altri esercizi, che non siano già in possesso di autorizzazione di cui all' art. 86, richiede la presentazione della prevista Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A.

2. Trattandosi di esercizio del gioco in esercizi con prevalenza di altra attività, la destinazione d'uso richiesta, riferita all'unità immobiliare, è determinata con riferimento all'attività prevalente.

Art. 11 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A., ai sensi art. 19 della Legge 241/1990, all'esercizio del gioco lecito all'interno di attività commerciali o circoli non autorizzati alla somministrazione deve essere redatta utilizzando la modulistica del Settore III – Servizio Attività Produttive e SUAPED – resa disponibile sul sito www.comune.preganziol.tv.it.

2. La S.C.I.A. deve contenere:

- le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società), ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
- la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
- le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 – attestanti il possesso dei requisiti morali da parte dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della Società e degli altri soci e/o soggetti assoggettati, nonché circa l'inesistenza di condizioni ostative “antimafia” a loro carico per l'esercizio dell'attività.

3. Alla S.C.I.A. devono essere allegati i seguenti documenti, se non sono già agli atti del Comune:

- a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali (*per i circoli privati senza somministrazione*);
- b) copia del certificato di agibilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (*per i circoli privati senza somministrazione*);
- c) n. 1 planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110, c. 6, del T.U.L.P.S.,
- d) dichiarazione del numero e tipo di apparecchi da installare, nel rispetto dei limiti numerici previsti dalla normativa vigente;
- e) copia documento d'identità del sottoscrittore;
- f) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia;
- g) valutazione previsionale d'impatto acustico redatta ai sensi della normativa vigente, in materia di contenimento delle emissioni sonore nel rispetto dei limiti fissati dal vigente *Regolamento comunale per la disciplina delle attività*

rumorose, oppure dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante le condizioni di non superamento dei limiti rumore fissati dal richiamato *Regolamento*, per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 227/2011;

4. Il Servizio competente provvede alla propria attività istruttoria, verificando la documentazione prodotta anche avvalendosi delle competenze di altri Servizi comunali, nei termini fissati dallo stesso art. 19 della Legge 241/1990 e ss.mm.

CAPO IV - NORME FINALI

12 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE DELL'ATTIVITA'

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, da applicarsi con le procedure di cui alla Legge n. 689/1981.

2. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di *sala giochi* viene inibita:

a) nei casi in cui il T.U.L.P.S. prevede la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86;

b) per reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge n. 241/1990.

3. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:

a) nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.;

b) per violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi;

c) negli altri casi previsti dalle vigenti norme di settore;

d) in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

4. L'autorizzazione di *sala giochi*, ai sensi del c. 4, dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977, può essere annullata o revocata per motivata richiesta del Prefetto.

Art. 13 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti nella materia, purché compatibili.

Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di sua approvazione.

2. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla Legge e dallo Statuto comunale, ai fini di garantirne la generale conoscenza e/o conoscibilità.